



CITTA' DI LOCRI

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10.4.1950 n.287, sul riordinamento dei giudizi di assise; come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n.1324, 5 maggio 1952, n.405 e 27 dicembre 1956, n.1441;

RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.

Per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise, si richiedono i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
2. Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
3. Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
4. Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

Sono esclusi dall'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza Comunale, 1 aprile 2025



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Fontana